

XXXIV.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1880

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Votazione segreta degli Stati di prima previsione della spesa dei Ministeri della Pubblica Istruzione e degli Affari Esteri — Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra — Raccomandazioni del Senatore Tornielli, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia a nome del Ministro della Guerra, impedito per malattia — Approvazione dei capitoli del bilancio — Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e dell'entrata e spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'anno 1881 — Questione sollevata dal Senatore Pepoli G. in ordine all'opportunità del trasferimento del Tribunale civile da Lucera a Foggia, sulla quale parlano il Senatore De Filippo e il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei capitoli del bilancio — Istanza del Senatore Pepoli G. circa a misure da adottarsi per fatti criminali rilevati dalla stampa — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Estrazione a sorte della Deputazione per gli augurî alle LL. MM. il primo giorno dell'anno, e di quella per assistere al 3° anniversario funebre di S. M. il Re Vittorio Emanuele — Presentazione di due progetti di legge: 1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina; 2. Leva militare marittima dell'anno 1881 — Risultato della votazione sui due Stati di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1881 — Ordine del giorno per la tornata del domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 25.

È presente il Ministro di Grazia e giustizia e dei Culti, e più tardi interviene anche il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la votazione a scrutinio segreto degli stati di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero degli Affari Esteri.

Prego il signor Senatore, *Segretario*, Chiesi di far l'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1881 (N. 52).

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Senato sa che il Ministro della Guerra non può, per le sofferenze che ancora lo travagliano, assistere alla discussione del suo bilancio.

Il Ministro della Marina aveva l'incarico di supplirlo; ma egli trovasi in questo momento impegnato alla Camera dei Deputati in una grave questione che si riferisce all'Amministrazione alla quale presiede.

Ho l'onore perciò di assumere io la rappresentanza del Ministro della Guerra e sento

il bisogno d'invocare l'indulgenza del Senato se non potrò degnamente rispondere al mio mandato, sostenuto dalla fiducia che l'onorevole Relatore vorrà agevolarmene il compito rispondendo a tutte le questioni di ordine tecnico, e riservandomi di riferire al mio Collega le osservazioni ed i rilievi che per avventura si facessero intorno alle varie parti del suo bilancio.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1881, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Il signor Senatore Tornielli ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI. Onorevoli Senatori, prendendo io per il primo la parola in questa discussione, mi pare di soddisfare ad un dovere mio ed a un desiderio comune nello esprimere il dispiacere che proviamo sapendo che l'onor. Ministro della Guerra, qui per altro molto degnamente rappresentato, è impedito per malattia d'intervenire alle sedute. Noi tutti facciamo voti perchè l'onor. generale Milon abbia a riacquistare prontamente una perfetta salute.

E dappoichè a noi diplomatici, avvezzi a vedere che non tutte le cose riescono bene, ricorre spesso di usare il detto francese: *à quelque chose malheur est bon*, io mi rallegro che la deplorata circostanza mi dia l'occasione di presentare la mia raccomandazione al signor Ministro di Giustizia, perchè egli è pure in qualche modo interessato all'oggetto della mia raccomandazione.

Questa si riferisce ad alcune disposizioni regolamentarie relative alla visita degli iscritti di leva all'estero.

Nel regolamento per la esecuzione del testo unico della legge sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto dell'11 dicembre 1877, si leggono alcune disposizioni relative alla visita degli iscritti residenti all'estero.

Queste visite debbono essere autorizzate volta per volta dal Governo centrale e si fanno presso le Regie Legazioni ed i Regi Consolati. Ma queste visite, qualunque sia la inabilità al servizio militare del visitato, non hanno mai un carattere definitivo.

Il visitato, riconosciuto inabile, non può essere dispensato per più di un anno dal comparire davanti al Consiglio di leva del suo distretto.

Gl'iscritti riconosciuti inabili nella visita fatta all'estero, debbono rientrare nel Regno per sottoporsi l'anno dopo all'esame definitivo.

Ora, queste disposizioni possono essere necessarie quando si tratta di quei casi di inabilità che sono facilmente simulabili e pei quali si richiedono difficili constatazioni; ma quando si tratta invece d'infermità che non possono far nascere nessun dubbio nè sulla loro insanabilità, nè sulla loro realtà; quando si tratti, ad esempio, di uno che abbia perduto un braccio od una gamba, di un deforme, d'uno che abbia un arto atrofizzato, o di un cieco, perchè, domando io, il certificato emesso dalle autorità consolari e diplomatiche, da rispettabili funzionari governativi e sotto la garanzia ancora della firma di un perito da essi delegato, non dovrà bastare per togliere questo disgraziato dalla dolorosa alternativa, o di lasciarsi dichiarare renitente, o di dover imporre a se stesso, od alla sua famiglia, una spesa che molte volte non potrà fare per rientrare nel Regno?

Non mi pare che convenga dimenticare il numero grandissimo a cui ascende la nostra emigrazione nei più lontani paesi.

Mi è d'uopo anzi ricordare che il maggior numero dei nostri emigranti è deluso nella speranza che li attrae fuori del proprio paese.

Costoro partono con le loro famiglie, con garzoncelli già assai avanzati negli anni. Se questi si trovano poi nell'occasione di doversi far visitare all'estero, per far risultare di alcune loro infermità, di quelle che, come ho detto poc'anzi, non possono essere messe in dubbio da chicchessia, perchè manifeste e irremediabili, perchè mai, dico io, si deve far pesare su di loro la mano severa della legge sino quasi a costringerli a cadere nella renitenza?

E si noti che la renitenza dichiarata contro di costoro non rimane senza sanzione, perchè

essi cadono sotto il disposto dell'articolo 593 del regolamento anzidetto, il quale ordina alle autorità consolari di negar loro ogni assistenza facoltativa e nella assistenza facoltativa si comprende persino la celebrazione del matrimonio civile.

Ora a me pare che tanta severità non sia necessaria per assicurare la perfetta e rigorosa esecuzione della legge sul reclutamento. Epperò io raccomando al signor Ministro della Guerra, e per esso al signor Ministro di Grazia e Giustizia, di volere esaminare se non si possa introdurre qualche temperamento che diminuisca in questa parte la severità della legge in vigore.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Assicuro prima di tutto l'onorevole Senatore Tornielli che io mi farò debito di rendermi interprete dei sentimenti che egli ha così degnamente espressi all'indirizzo dell'onor. Ministro della Guerra, ai quali non è a dire con qual cuore io mi associ facendo voti perchè il mio Collega possa ben presto ripigliare con mano vigorosa la direzione del proprio Dicastero.

Rispondo poi brevemente alle interrogazioni che egli volle muovere intorno alle disposizioni che si riferiscono agli Italiani residenti all'estero e soggetti all'obbligo della leva portato dal regolamento del 3 dicembre 1877.

È un fatto che a termini di questo regolamento, qualunque sia l'impedimento fisico o la deformità della quale sia affetto l'iscritto nelle liste di leva residente all'estero, egli non può ottenere la sua esenzione definitiva dal servizio militare, se non quando il medesimo rientri nello Stato e si presenti al Consiglio di leva del distretto cui appartiene entro il termine d'un anno.

Questo provvedimento, onorevole Senatore Tornielli, è la conseguenza necessaria delle prescrizioni stabilite dalla legge che è stata promulgata il 26 luglio 1877 colla denominazione di testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.

Secondo il prescritto di questa legge, le infermità da cui possono essere affetti gli iscritti di leva si distinguono in infermità passeggera, e che possono facilmente scomparire, ed in in-

fermità che hanno un carattere permanente. Anche in questo secondo caso la legge attualmente in vigore vuole che l'iscritto, affetto da siffatte infermità, non possa ottenere la sua esenzione definitiva dal servizio militare se non presentandosi entro un anno al Consiglio di leva medesimo, che, constatata la permanenza dell'impedimento, pronuncia la sua esenzione. Le disposizioni della legge dovevano essere mantenute in modo rigoroso anche per coloro che risiedono all'estero, e il regolamento non poteva a meno di stabilire che l'iscritto, dopo di aver subito la visita presso la Legazione o le autorità consolari, dovesse poi rientrare nel Regno e presentarsi al Consiglio per la definitiva sua deliberazione.

Le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Tornielli sono senza dubbio giustissime. Vi sono dei casi nei quali si tratta di tali impedimenti dei quali è possibile prevedere la guarigione, ma quando un povero giovane, ad esempio, sia monco di un braccio, o presenti altre deformità senza alcun dubbio insanabili e permanenti, non vi è ragione perchè lo si abbia ad esperre a nuovi disagi e a nuove difficoltà.

In questi casi ogni previsione è vinta dalla dolorosa realtà, ed il Ministro della Guerra ha così bene compresa la necessità di un provvedimento suggerito dalla giustizia e dalla umanità, che con un suo progetto di legge, presentato pochi giorni or sono alla Camera dei Deputati intorno al reclutamento dell'esercito, propose che venga la legge opportunamente modificata e il Consiglio di leva abbia la facoltà, nel caso di deformità insanabili, di pronunziare immediatamente l'esenzione.

Leggo la formola stessa del progetto di legge, che trovasi già sottoposto, come ho detto, allo studio della Camera dei Deputati.

All'art. 82 dove era detto « quando sieno dichiarati inabili sono rimandati alla prima ventura leva con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio », col nuovo progetto si fa questa aggiunta « a meno che non siano affetti da talune delle deformità di cui all'art. 47; nel qual caso il Consiglio potrà pronunciarne la riforma colle norme stabilite dal regolamento 77 ».

Come vede dunque l'onorevole Tornielli, la nuova legge proposta dall'onor. Ministro della

Guerra allo studio della Camera dei Deputati modifica sostanzialmente l'antica legge.

Il Consiglio di leva può immediatamente pronunciare l'esenzione di quegli iscritti le cui difformità sieno assolutamente insanabili.

Quando la Camera dei Deputati e il Senato approvino quel progetto di legge è evidente che dovrà essere modificato anche in questa parte il regolamento che si riferisce ai nazionali esistenti all'estero.

Il regolamento potrà allora stabilire che, avvenendo il caso di una difformità d'indole permanente, si possa sulla fede di certificati o con quelle altre cautele che potranno essere designate ottenere che venga pronunciata immediatamente la definitiva esenzione dal servizio, e non si abbia più ad obbligare il cittadino residente all'estero di rientrare nello Stato e portarsi dinanzi al Consiglio di Leva del proprio distretto con soverchio suo disagio e con danno gravissimo de' suoi interessi.

Posso adunque promettere all'onorevole Senatore Tornielli che, se il concetto del Ministro sarà approvato dal Parlamento, il regolamento a cui egli si riferisce sarà sostanzialmente modificato, e non potrà che essere modificato nel senso da lui espresso.

Quanto alle penalità che sono stabilite nel regolamento, io devo confessare all'onorevole Senatore Tornielli che non posso prendere impegno che sieno, neppure in seguito alla riforma di questa parte della legge, molto modificate. Del resto, tolto via il pericolo che quando si tratta di difformità permanente il regnicolo possa essere obbligato a rientrare nel Regno, queste penalità sono le uniche che possano essere efficaci rispetto a coloro che, essendo all'estero, vogliono sottoporsi ai loro obblighi; noi non possiamo lasciare aperto il varco alle frodi.

E le penalità alle quali accenna l'onorevole Relatore sono per altra parte dettate da criteri rigorosi di giustizia. Noi rifiutiamo al cittadino

che ha negato il suo concorso al servizio militare del suo paese quei benefizi che devono essere riservati soltanto a favore di chi ama e serve il proprio paese. Potete voi prestare sussidio, assistenza a chi ha rinnegato la patria, o quanto meno a chi ha rinnegato uno degli obblighi più sacri che lo legano al paese; potete voi ammettere che egli partecipi dei benefizi ai quali la qualità di cittadino può dar diritto all'estero, se egli ha mostrato di non curare le leggi dello Stato e di sottrarsi all'obbligo più sacro che vincola ogni cittadino al proprio paese?

Egli è evidente che quando un cittadino vada e rimanga all'estero per sottrarsi a quest'obbligo, debba necessariamente sentire anche all'estero l'azione della giustizia del suo paese, che gli rinfaccia il suo maleficio.

Io credo con ciò di aver risposto alle osservazioni dell'onor. Tornielli, e finisco coll'assicurarlo che ad ogni modo di queste sue osservazioni terrò gran conto per riferirle al Ministro della Guerra.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Tornielli.

Senatore TORNIELLI. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni ed assicurazioni che egli mi ha date, e sono ben lieto di sapere che quando si farà il regolamento per l'applicazione della nuova legge, di cui il disegno è presentato all'altro ramo del Parlamento, si terrà conto delle raccomandazioni da me fatte.

Le leggi giuste fanno ricordare con amore la patria lontana.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, nella discussione generale, pongo ai voti la chiusura della medesima.

Chi intende di approvare la chiusura voglia sorgere.

(Approvato).

Ora si passa alla lettura dei capitoli del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

CATEGORIA PRIMA

Spese effettive

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,266,463 »
2	Ministero - Materiale	64,500 »
3	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	20,000 »
4	Casuali	200,000 »
	(Approvato).	1,550,963 »

Spese per l'esercito.

5	Stati maggiori e comitati	5,615,189 »
6	Corpi di fanteria	52,120,217 »
7	Corpi di cavalleria	9,317,068 »
8	Corpi di artiglieria e genio	11,102,327 »
9	Carabinieri reali	17,436,150 »

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO. Debbo avvertire che nella Relazione della Commissione permanente di Finanze è corso un errore in questa cifra re-

lativa ai carabinieri. Difatti nella Relazione stessa è scritta la somma di lire 17,136,156, mentre la somma vera è quella testè letta dall'on. Senatore Segretario, cioè di lire 17,436,150. Ciò faccio presente a scanso di equivoci.

10	Corpo veterani ed invalidi	748,400 »
11	Corpo e servizio sanitario	2,053,600 »
12	Corpo del commissariato e personali contabili pei servizi amministrativi	1,933,720 »
13	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e sott'ufficiali	2,484,000 »
14	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	1,856,300 »
15	Scuole militari complementari	866,200 »
	Da riportarsi	105,533,171 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1880

	<i>Riporto</i>	105,533,171 »
16	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari.	1,019,200 »
17	Personale dell'istituto topografico	310,100 »
18	Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio	1,716,100 »
19	Personale della giustizia militare.	453,100 »
20	Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità (Spese fisse)	256,800 »
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile, di complemento e della milizia territoriale	950,000 »
22	Istruzione alla seconda categoria.	1,364,800 »
23	Indennità di viaggio agli ufficiali dell'esercito permanente ed ai personali civili e spese varie di trasporti	2,100,100 »
24	Vestiaro e corredo alle truppe e spese dell'opificio e dei magazzini centrali	14,997,734 »
25	Pane alle truppe, rifornimento viveri di riserva a' corpi di truppa e spese relative	17,333,000 »
26	Foraggi ai cavalli dell'esercito	13,154,440 »
27	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi d'alloggi e di uffici militari	3,769,600 »
28	Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative e rinnovazione e mantenimento delle bandiere dei forti	62,000 »
29	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	3,480,000 »
30	Iniziamento dell'istruzione alla milizia territoriale	400,000 »
31	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	6,060,200 »
32	Materiale e lavori del genio militare	4,616,000 »
33	Fitti d'immobili ad uso militare (Spese fisse)	546,900 »
34	Spese per l'istituto topografico militare, per le biblioteche militari, per pubblicazioni militari periodiche ed altre	182,600 »
35	Spese di giustizia criminale militare (Spesa obbligatoria)	27,000 »
36	Ordine militare di Savoia	204,900 »
37	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	70,000 »
		<u>178,607,745 »</u>

(Approvato).

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA

Spese generali.

38	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi ruoli organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse)	20,000 »
----	--	----------

(Approvato).

Spese per l'esercito.

39	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita)	350,000 »
40	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessori, oggetti di buffetterie e trasporto dei medesimi	5,760,000 »
41	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	1,300,000 »
42	Fabbricati per istituti militari (Spesa ripartita)	200,000 »
43	Ultimazione del fabbricato a sede del ministero della guerra (Spesa ripartita)	100,000 »
44	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino (Spesa ripartita)	700,000 »

(Approvato).

8,410,000 »

Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.

45	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso (Spesa ripartita)	200,000 »
46	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	1,500,000 »
47	Armamento delle fortificazioni (Spesa ripartita)	2,500,000 »
48	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste (Spesa ripartita)	1,000,000 »
49	Costruzioni nuove per acquartieramenti (Spesa ripartita)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,200,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1880

	<i>Riporto</i>	6,200,000 »
50	Costruzione di magazzini, sale d'armi, poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita)	500,000 »
51	Adattamenti, miglioramenti e grossa manutenzione di fabbricati (Spesa ripartita)	800,000 »
52	Lavori strade, ferrovie ed opere militari	400,000 »
53	Dotazione di materiali del genio nelle fortezze dello Stato (Spesa ripartita)	150,000 »
54	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	500,000 »
55	Fortificazioni di Roma	800,000 »
56	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (Spesa ripartita) .	4,000,000 »
	(Approvato).	13,350,000 »

CATEGORIA QUARTA

Partite di giro

57	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,112,043 29
	(Approvato).	

RIASSUNTO

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Spese generali	1,550,963 »
Spese per l'esercito	178,607,745 »
TOTALE della spesa ordinaria	180,158,708 »

(Approvato).

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Spese generali	20,000 »
Spese per l'esercito	8,410,000 »
Spese per le fortificazioni a difesa dello Stato	13,350,000 »
TOTALE della spesa straordinaria	21,780,000 »

TOTALE della categoria prima 201,938,708 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO 4,112,043 29

TOTALE GENERALE 206,050,751 29

(Approvato).

PRESIDENTE. Si dà ora nuova lettura dell'articolo unico.

Il Senatore, Segretario, CHIESI, legge:

Articolo unico

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1881, il Governo del

Re è autorizzato a far pagare le spese del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, si procederà poi alla votazione a squittinio segreto.

Discussione degli Stati di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e dell'entrata e spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, per l'anno 1881 (N. 49).

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione degli « Stati di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e dell'entrata e spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, per l'anno 1881 ».

Si dà lettura degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge.
(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta al signor Senatore Gioacchino Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Io avrei una brevissima interpellanza da rivolgere all'onor. signor Ministro di Grazia e Giustizia, ed è relativa alla città di Foggia.

La città di Foggia si trova da molto tempo in una anormalissima condizione per i propri Tribunali.

Durante il Governo francese fu stabilito che i Tribunali di quella Provincia risiedessero in una città secondaria piuttosto che nella città di Foggia; e furono stabiliti a Lucera, mancando i locali alla città di Foggia.

Da quell'epoca in poi il provvisorio è rimasto, e la città di Foggia, benchè abbia 40 mila abitanti, e benchè sia il centro di una popolata Provincia, non ha Tribunali; ha semplicemente una Pretura.

Questa condizione anormale di cose, come può ben comprendere l'onor. signor Ministro, è di gravissimo danno agli interessi di quella città, i di cui abitanti sono costretti ad andare in altra città, a cui non s'accede neppure colla via ferrata.

E non solo i Tribunali, ma anche le Corti di assise si tengono a Lucera, invece di tenerle a Foggia.

Io credo sia tempo che il provvisorio cessi.

So che molti Guardasigilli che hanno preceduto l'onor. Villa, si sono occupati della questione, ma forse per la brevità del loro Governo non hanno potuto compiere una riforma che io credo reclamata giustamente da quegli abitanti.

Quindi io desidererei conoscere dall'onorev. Villa se egli intende alla perfine rendere giustizia alla nobilissima città di Foggia.

PRESIDENTE. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Senato non aspetterà certo da me una risposta così precisa che possa interamente appagare l'onorevole Senatore Pepoli.

Conosco però la questione, ed il Senato mi permetterà di narrare in che termini essa si trova.

La lite è antica: si tratta di vedere se il Tribunale civile e correzionale della vasta Provincia di Capitanata debba risiedere a Foggia, capoluogo della Provincia, centro naturale di quel vasto e ricco territorio o non debba piuttosto essere lasciato in Lucera, che dista da Foggia, se ben ricordo, 10 o 12 chilometri, e che certamente non ha l'importanza economica e commerciale di Foggia.

Foggia era anticamente sede di Tribunale. Nei tempi anteriori alla dominazione francese v'era il cosiddetto Tribunale della dogana, che era uno dei principali Tribunali del Regno avente giurisdizione in tutta la Provincia, ed al quale erano deferite tutte le contestazioni civili e penali.

Venne il Governo francese, il quale, con decreto in data del 1805, stabiliva il nuovo ordinamento della magistratura giudiziaria e fissava a Foggia la sede del Tribunale.

Non so bene se nel 1805 o nel 1808, essendo insorta una contestazione, la quale aveva piuttosto carattere personale fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, con un decreto ministeriale si toglieva il Tribunale da Foggia e lo si trasferiva a Lucera.

Non nego che la disposizione ministeriale avesse realmente allora, come disse l'onorevole Senatore Pepoli, un carattere di provvisorietà, ma oggi non è più così.

La legge organica del 1865 stabilisce quali sono le sedi dei Tribunali; e nella tabella figura, invece di Foggia, Lucera.

Quindi ciò che era provvisorio divenne definitivo e fu sanzionato dalla legge.

Il Governo ebbe più volte a preoccuparsi di questa questione, che sembra essere aspra di molte difficoltà e che toccava sotto molti aspetti

gli interessi di una delle più floride nostre Provincie....

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*... Quando si dovette pensare alla istituzione di un Tribunale di commercio, si comprese che la sua sede non poteva essere che a Foggia.

Trattasi oggi non di aggiungere un nuovo Tribunale, ma di togliere ad una città per dare ad un'altra.

Militano a favore di Foggia considerazioni di gravissimo momento. Si tratta del capoluogo della Provincia, di un centro di vita civile ed economica attivissimo; si tratta di una città di 40,000 abitanti, posta nel centro di un ricchissimo territorio con stazione ferroviaria.

Ma io non posso prendere un impegno che risponda in modo assoluto ai desiderî dell'onorevole Pepoli; quello che posso promettere si è di studiare la questione.

So che vi sono molti reclami: so che le rappresentanze municipali di 40 e più Comuni hanno presentato al Governo le loro rimostranze. Ma quando si tratta di alterare una circoscrizione giudiziaria, o quanto meno quando si tratta di toccare, ciò che più importa, la sede dei Corpi giudiziari, vi sono molti interessi ai quali bisogna por mente e che non si possono offendere senza gravi conseguenze; bisogna esaminarli quindi con molta ponderatezza, e definirli con molta prudenza.

Quindi, ciò che posso promettere e prometto si è di occuparmene al più presto; e appena avrò potuto rendermi ragione di ogni cosa, dietro anche l'autorevole parere di quei Corpi, ai quali dobbiamo naturalmente rivolgerci quando si tratta di interessi locali, se verrò nel concetto che l'amministrazione della giustizia possa meglio funzionare nella città di Foggia, mi farò debito di presentare un progetto di legge che renda paghi i desiderî e le istanze di quella città.

Io spero che il Senatore Pepoli terrà conto delle buone intenzioni che ha il Ministro di esaminare la questione e di darle una sollecita soluzione.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore De Filippo ha facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Non tanto come

Relatore di questo bilancio, ma come appartenente alle Provincie meridionali, io credo di poter dare una risposta anche più soddisfacente all'onorevole Senatore Pepoli.

L'onorevole Pepoli credo che non ignori che questa questione non è soltanto tra Foggia e Lucera; essa riguarda anche altre due importanti Provincie, cioè quelle di Bari e di Caserta. Difatto, mentre che il centro amministrativo e militare si trova a Bari, quello giudiziario è a Trani, sede anche di Corte di appello, la quale regolarmente dovrebbe risiedere nel Capoluogo della Provincia.

Il medesimo inconveniente si verifica nella Provincia di Terra di Lavoro, dove il Tribunale invece di essere a Caserta, capoluogo, è a Santa Maria di Capua Vetere.

Or vede l'onorevole Senatore Pepoli che questa non è una questione la quale si possa risolvere così per un incidente e per una sola provincia; ma bisogna risolverla per tutte quelle ove s'incontra un simile inconveniente. Nè si potrebbe risolverla ora con l'attuale organico giudiziario, ma attendere l'occasione di una nuova circoscrizione giudiziaria tante volte promessa e mai eseguita, e il cui progetto fu tante volte presentato da vari Guardasigilli alla Camera, senza che il Parlamento abbia mai avuto il tempo di occuparsene. Quando questa nuova circoscrizione dovrà discutersi, allora sarà il momento opportuno di trattare questa questione.

Bisogna sapere quali controversie, quanta agitazione, quali tumulti sorgevano, quante liti si sono fatte sotto il Governo borbonico fra queste due città, l'una per non perdere il Tribunale, l'altra per acquistarlo! E non si ebbe mai il coraggio di risolvere, neppure quando nel 1862 fu esteso a quelle Provincie l'organico giudiziario del 1859. Vuole ora, l'onorevole Senatore Pepoli, che il Ministero....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*.... abbia a occuparsi di questa questione isolatamente senza che nessun motivo di ordine o d'interesse pubblico ne mostri l'urgente bisogno?

Se si potesse istituire un Tribunale anche a Foggia e mantenere quello che è in Lucera, comprenderei la proposta del Senatore Pepoli. Io capirei questa questione; ma ciò è impossibile, perchè l'una città è tanto vicina all'altra, che

un secondo Tribunale sarebbe non solo inutile, ma anche dannoso per il prestigio stesso dell'amministrazione della giustizia.

Quindi mi associo, in molta parte, a tutto ciò che ha detto il Ministro Guardasigilli, e pregherei ad un tempo l'onorev. Senatore Pepoli di aspettare occasione più opportuna per risollevere questa gravissima quistione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. La risposta dell'onorevole signor Ministro mi aveva pienamente soddisfatto; non posso dire altrettanto di quella dell'onorevole De Filippo.

L'onorevole signor Ministro ha detto: Prometto di occuparmi della questione, e l'onorevole De Filippo vorrebbe mandarla alle calende greche, alle quali pare che i Guardasigilli abbiano fin qui mandato la questione delle circoscrizioni giudiziarie.

Mi permetta però l'onorevole De Filippo di accennare un fatto. Qual'è la regola generale che presiede alle circoscrizioni giudiziarie di tutta quanta l'Italia? È quella che prescrive che i Tribunali risiedano nel capoluogo della Provincia. Ed è naturale questa regola, perchè nel capoluogo si accentrano tutti gl'interessi economici e materiali del paese.

Ora, il caso di Lucera è una anormalità, e mi pare quindi sia tempo che il Governo (e soprattutto il Governo della Sinistra, che vuol tutto riparare) provveda e tolga via questa grande ingiustizia che si commette a danno di Foggia....

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PEPOLI... L'onorev. Senatore De Filippo ha citato l'esempio di Bari; ma, se non erro, a Bari vi è almeno una Sezione del Tribunale civile. Ora, che cosa domanda Foggia? Qual'è il termine di transazione che essa aveva proposto? Era semplicemente di ottenere anch'essa una Sezione del Tribunale civile, domanda che fu inesorabilmente respinta. Non so poi quali influenze locali o personali militassero in favore di Lucera. È una lunga dolorosa istoria, di cui non verrò io qui a sollevare i veli, ma certamente il fatto che io affermo è vero, e domanda di essere riparato.

Il lasciare una città di quarantamila abitanti, sede di una Provincia importantissima, quale

è quella di Foggia, senza un Tribunale, con un semplice pretore, come un piccolo villaggio, mi permetta l'onorevole De Filippo, a me sembra che sia una anormalità che deve cessare, se non si vuole avere nel Regno d'Italia una bilancia che abbia due pesi e due misure.

Quindi, io accetto pienamente la proposta dell'onorevole Guardasigilli, e voglio sperare che la sua autorevole promessa sarà accolta con gaudio e con speranza dagli abitanti di Foggia, e che non dovranno mai in questo argomento ripetere che la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni.

Imperocchè io confido che egli che è tanto giusto e tanto dotto, quando avrà esaminata la questione, giudicherà che è venuto il tempo di scioglierla convenientemente e se, per non cadere in contraddizione, è necessario sciogliere la medesima questione anche per Caserta e Bari, lo faccia, perchè sarà meglio. Così l'onorevole Ministro avrà la gloria di fare tre riparazioni invece di farne una sola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Mi duole di far perder tempo al Senato, ma non posso a meno di chiarire alcune cose che ha detto l'onorevole Senatore Pepoli.

Pur accettando che ogni capoluogo di Provincia debba essere centro dell'autorità giudiziaria, io potrei fargli osservare che vi sono alcuni capoluoghi, anche fuori delle Provincie meridionali, che non hanno Tribunali. Per esempio, Porto Maurizio, che è capoluogo di Provincia, e non è centro di autorità giudiziaria; invece il Tribunale risiede ad Oneglia.

Bisogna che l'onor. Senatore Pepoli sappia che il fatto che si verifica nelle Provincie meridionali è un fatto molto antico, e che esiste sino da quando i Tribunali di quella parte d'Italia furono ordinati secondo l'organico giudiziario venutoci dalla Francia.

E che sappia ancora che la città di Lucera se perdesse il Tribunale, perderebbe tutto, poichè è l'unica istituzione che le dà vita e vigore.

L'Italia è fatta, politicamente, ma resta molto da fare, rispetto alla sua circoscrizione giudiziaria e amministrativa. Nel che però non solo non bisogna procedere isolatamente ed a caso,

ma bisogna tenere anche molto conto degli interessi locali.

Si è detto: la città di Bari ha un Tribunale, e Foggia non ne ha. Ed io rispondo facilmente: Bari ha il Tribunale, ma non ha la Corte d'appello, che risiede in Trani. Oltre a che la Provincia di Bari ha tre Tribunali, e quindi era naturale ve ne fosse uno nel capoluogo, il quale d'altronde dista da Trani 25 miglia, mentre Lucera non n'è lontana che 10, e tutta la Provincia non ha che un solo Tribunale.

Anche Caserta da S. Maria di Capua non è distante che 10 chilometri, onde non si pensò mai a stabilirvi un Tribunale, lasciando sempre quello che esisteva in S. Maria di Capua, e istituendone altri due, in altre città, allorché fu attuato il nuovo organico giudiziario.

Adunque, come vede il Senato, la proposta dell'onorevole Pepoli non sarebbe nè ragionevole, nè giusta.

Mi duole che egli non sia rimasto soddisfatto delle precedenti mie osservazioni, ma non è colpa mia, poichè i fatti sono tali e quali ho avuto l'onore di esporli.

Verrà il momento, e speriamo non lontano, che il Parlamento sia in caso di potere provvedere ad una migliore circoscrizione giudiziaria, non solo nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, ma anche nell'interesse delle nostre finanze. Sollevando oggi questa questione si fa più male che bene, poichè destansi nelle popolazioni timori o speranze senza plausibili motivi.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non ho da aggiungere altre osservazioni a quelle che ho fatte in ordine alla questione che mi venne proposta. Però mi permetta il Senato che in questa occasione io rilevi un fatto degno di considerazione; quello cioè delle gravissime difficoltà che si sollevano non appena si osa far parola della soppressione o del trasferimento di un tribunale.

L'onor. Senatore De Filippo ha pur troppo ragione, ed egli ci ha dato una pallida dimostrazione di tutte le resistenze che possono

sorgere, dei molti interessi che si sollevano contro qualunque tentativo che si voglia fare per una nuova circoscrizione. Le difficoltà però non devono arrestarci; tutto al più esse c'invitano ad un'altra considerazione di ordine più elevato. E qui mi permetta il Senato che io gli manifesti un pensiero, che sto traducendo in un progetto di legge, che fra pochi giorni sarò in grado di poter presentare; ed è, che non è possibile procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria se non modifichiamo radicalmente l'ordinamento delle nostre giurisdizioni.

Vi è una questione gravissima che desta l'interesse dei giuristi, che c'incalza, che s'impone anche al nostro esame, e che io cercherò di risolvere con un progetto di legge: la questione se meglio soddisfi all'economia dei giudizi ed alle garanzie della giustizia il tribunale collegiale od il giudice unico.

Non è forse vero che accettandosi il concetto di un giudice unico, si potrà addivenire ad una circoscrizione giudiziaria più omogenea e più corrispondente agli interessi delle varie località, per la quale si raggiungerà, col più largo decentramento, di poter ravvicinare la giustizia ai litiganti, e si procurerà un risparmio, non dico soltanto di denaro, ma anche di uomini?

Noi abbiamo ora bisogno di un grandissimo numero di giudici per l'amministrazione della giustizia.

Ora, è difficile che un paese possa produrre un contingente così vasto di uomini di eletta coltura quale è quello che noi dobbiamo adoperare e consecrare in questo così delicato ed arduo lavoro.

Quando noi potremo fare con minor numero di persone, potremo allora avere i migliori, e ad un tempo il beneficio di non turbare gli interessi locali, che devono pur essere rispettati.

Io do di nuovo la mia promessa all'onor. Pepoli di studiare di proposito la questione di Foggia e Lucera. Ma nello stesso tempo devo dichiarare che mi riprometto di poter risolvere la questione della circoscrizione e dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Si continua la lettura dei Capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1880

CATEGORIA PRIMA

Spese effettive

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	511,800 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	48,000 »
3	Spese postali	5,000 »
4	Sussidi a vedove ed a famiglie d'impiegati dipendenti dall'Amministrazione	150,000 »
5	Riparazioni ai locali e mobili	100,000 »
6	Indennità di tramutamento	140,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione	150,000 »
8	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	100,000 »
9	Casuali	60,000 »

(Approvato).

1,264,800 »

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

10	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	21,210,000 »
11	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	805,000 »
12	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	4,600,000 »
13	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali (Spese fisse)	6,000 »
14	Pigioni (Spese fisse)	83,000 »

26,704,000 »

(Approvato).

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA

Spese generali.

15	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	27,500 »
16	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori di ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della Legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse)	13,200 »
17	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	73,500 »
	(Approvato).	114,200 »

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

18	Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge.	30,000 »
	(Approvato).	

CATEGORIA QUARTA

Partite di giro

19	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	119,806 43
	(Approvato).	

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1880

RIASSUNTO

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Spese generali	1,264,800 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	26,704,000 »
TOTALE della spesa ordinaria	27,968,800 »

(Approvato).

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Spese generali	114,200 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	30,000 »
TOTALE della spesa straordinaria	144,200 »

TOTALE della categoria prima 28,113,000 »

CATEGORIA QUINTA. — PARTITE DI GIRO 119,806 43

TOTALE GENERALE 28,232,806 43

(Approvato).

Stato di prima previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'anno 1881.

CATEGORIA PRIMA

Entrate effettive

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 5 per cento	10,670,000 »
2	Consolidato 3 per cento	236,000 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	17,500 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti (Approvato).	132,000 »
		<hr/>
		11,055,500 »

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

5	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866 e 1867, del quale non furono consegnati i titoli (Approvato).	<i>per memoria</i>
---	--	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

6	Prodotto di beni stabili	750,000 »
7	Annualità diverse e frutti di capitali (Approvato).	11,700,000 »
		<hr/>
		12,450,000 »

Proventi diversi.

8	Quota di concorso (Art. 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,550,000 »
9	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	850,000 »
10	Rendite e crediti di dubbia riscossione (Art. 669 del regolamento di contabilità generale).	126,500 »
	(Approvato).	2,526,500 »

CATEGORIA SECONDA**Trasformazione di capitali****Esazione di capitali.**

11	Esazione e ricupero di capitali	950,000 »
	(Approvato).	

RIASSUNTO

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE

TITOLO I.

Entrata ordinaria.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	11,055,500 »
Rendite 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali	12,450,000 »
Proventi diversi	2,526,500 »
TOTALE della categoria prima	26,032,000 »

(Approvato).

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONI DI CAPITALI.

Esazione di capitali	950,000 »
TOTALE della categoria seconda	950,000 »

(Approvato).

RIEPILOGO GENERALE

Categoria prima	26,032,000 »
Categoria seconda	950,000 »
TOTALE GENERALE	26,982,000 »

(Approvato).

Stato di prima previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'anno 1881.

CATEGORIA PRIMA		
Spese effettive		
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale (Spese fisse)	361,200 »
2	Pensioni e indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse)	60,000 »
3	Aggio sulle riscossioni (Spesa d'ordine)	600,000 »
4	Spese pel servizio esterno (Spesa d'ordine).	176,000 »
5	Assegno allo Stato per maggior spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962	46,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	65,000 »
7	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel Culto, presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	140,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	50,000 »
9	Spese d'ufficio	23,000 »
10	Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (Spese fisse). (Approvato).	16,000 »
		1,537,200 »
Spese di liti e contrattuali.		
11	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	200,000 »
12	Spese di coazione e relativi giudizi di opposizione (Spesa d'ordine) .	250,000 »
<i>A riportarsi</i>		450,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1880

	<i>Riporto</i>	450,000 »
13	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc., spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa d'ordine)	140,000 »
	(Approvato).	590,000 »
Contribuzioni e tasse.		
14	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	830,000 »
15	Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	2,346,150 »
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	530,000 »
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	18,000 »
18	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa d'ordine)	1,000 »
	(Approvato).	3,725,150 »
Spese patrimoniali.		
19	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi	8,000 »
20	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni	70,000 »
21	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,085,000 »
22	Interessi del debito verso il Tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi (Spesa obbligatoria)	1,130,000 »
23	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	35,000 »
24	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	740,000 »
25	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
26	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	30,000 »
		3,118,000 »
	(Approvato).	

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
27	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa d'ordine)	3,000 »
28	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi e quinquennali (Spese fisse).	11,530,000 »
29	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse).	4,050,000 »
30	Congrue e supplementi di congrua (Spese fisse)	800,000 »
31	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
32	Annualità diverse provenienti dal bilancio dello Stato (Spese fisse) .	1,320,000 »
33	Assegni di riposo agli addetti alla chiesa conventuale del soppresso ordine cavalleresco di S. Stefano in Pisa (Spese fisse)	1,058 40
34	Assegni transitori al clero (Spese fisse)	15,000 »
35	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) .	379,000 »
36	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali ed ufficiatura delle medesime (Spese fisse)	110,000 »
37	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria)	170,000 »
	(Approvato).	19,129,558 40
Casuali.		
38	Spese casuali (Approvato).	34,000 »
Fondo di riserva.		
39	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	200,000 »
40	Fondo per le spese impreviste (Approvato).	50,000 »
		250,000 »

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA

Spese straordinarie e diverse.

41	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	10,112 50
42	Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse)	43,200 »
43	Interessi sulle somme di capitali che si pagano in estinzione dei debiti od altro titolo di cui al capitolo n. 47 (Spesa obbligatoria)	30,000 »
44	Pagamento di debiti di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, appartenenti al clero regolare, e debito plateale dei medesimi (Spesa d'ordine)	20,000 »
45	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	950,000 »
46	Spesa straordinaria per terreni e fabbricati	200,000 »
	(Approvato).	1,253,312 50

CATEGORIA SECONDA

Trasformazione di capitali

Capitali.

47	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi; restituzione di capitali e prezzo di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	220,000 »
48	Restituzione di doti monastiche (Spesa obbligatoria)	5,000 »
49	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dismettersi per sentenze, transazioni e per effetto dell'art. 4 dei decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e dell'art. 5 di quello luogotenenziale 17 febbraio 1861 (Spesa obbligatoria)	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	255,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1880

	<i>Riporto</i>	255,000 »
50	Sborso di somme in surrogazione, ed a complemento di rendita inscritta e devoluta a Comuni, privati, ecc., per effetto degli articoli 19 e 22 della legge 7 luglio 1866 ed ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867 (Spesa obbligatoria)	15,000 »
51	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari (Spesa obbligatoria) .	680,000 »
	(Approvato).	950,000 »

RIASSUNTO**CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****TITOLO I.****Spesa ordinaria**

Spese d'amministrazione	1,537,300 »
Spese di liti e contrattuali	590,000 »
Contribuzioni e tasse	3,725,150 »
Spese patrimoniali	3,118,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	19,129,558 40
Casuali	34,000 »
Fondo di riserva	250,000 »
(Approvato). TOTALE della spesa ordinaria	28,383,908 40

TITOLO II.**Spesa straordinaria**

Spese straordinarie e diverse	1,253,312 50
TOTALE della spesa straordinaria	1,253,312 50
TOTALE della categoria prima	29,637,220 90
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI	950,000 »

TOTALE GENERALE 30,587,220 90

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1880

Quadro N. 1.

ELENCO delle spese d'ordine ed obbligatorie inscritte nello stato di prima previsione per l'anno 1881 a termini dell'art. 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026, ed art. 142 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1874, n. 2189.

Numero del capitolo	Denominazione dei Capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio sulle riscossioni.
7	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel servizio del fondo pel culto, presso gli uffizi finanziari provinciali.
11	Spese di liti.
12	Spese di coazione e relativi giudizi di opposizione.
13	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, ecc., ecc.
14	Tassa di manomorta.
15	Tassa sulla ricchezza mobile.
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
18	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi.
21	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
22	Interessi del debito verso il tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi.
23	Doti dipendenti da pie fondazioni.
24	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
25	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche.
27	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
37	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
SPESA STRAORDINARIA.	
43	Interessi sulle somme dei capitali che si pagano in estinzione dei debiti od altro titolo, di cui al capitolo 47.
44	Pagamento di debiti di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi appartenenti al clero regolare e debito plateale dei medesimi.
45	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
47	Estinzione dei debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi; restituzione di capitali, ecc., ecc.
48	Restituzioni di doti monastiche.
49	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dismettersi per sentenze, transazioni e per effetto degli articoli 4 dei decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e dell'articolo 5 di quello luogotenenziale 17 febbrajo 1861.
50	Sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta ai comuni, privati, ecc., per effetto degli articoli 19 e 22 della legge 7 luglio 1866 ed ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867.
51	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari.

Quadro N. 2.

ELENCO delle spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, a termini dell'art. 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.

Numero del capitolo	Denominazione dei Capitoli
3	Aggio sulle riscossioni.
11	Spese di liti.
12	Spese di coazione e relativi giudizi di opposizione.
13	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, ecc. ecc.
14	Tassa di manomorta.
15	Tassa sulla ricchezza mobile.
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.

PRESIDENTE. Ora verranno posti ai voti i due articoli che sono in principio di questo bilancio.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1881, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1881, l'Amministrazione del Fondo per il Culto è autorizzata ad incassare le entrate e pagare le spese in conformità agli statuti di prima previsione annessi alla presente legge (Tabelle B e C).

Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate *Spese d'ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito quadro n. 1.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui unito quadro n. 2 potrà l'Amministrazione del Fondo per il Culto aprire crediti, mediante

mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Prima che si proceda alla votazione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, desidererei rivolgere un'altra breve interpellanza all'on. Ministro di Grazia e Giustizia.

In questi ultimi giorni si è sollevato grandissimo clamore intorno ad alcuni fatti che da taluni si pretendono essere avvenuti nell'amministrazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Questa mattina in un giornale locale si sono precisati questi fatti.

Questo giornale afferma che da un museo di Roma siano state sottratte delle medaglie, e che altri oggetti dal medesimo museo siano stati dati in pegno ad usurai per vilissime somme; ed aggiunge, non so con quanto fondamento, che dei fatti denunziati esso è prontissimo a dare le prove.

Io non ho d'uopo di dire all'onorevole Villa che se questi fatti fossero esatti costituirebbero un vero e proprio reato; e quindi il Ministero

al quale egli presiede è interessato a che la verità si faccia piena ed intiera, imperocchè non può pesare sopra l'Amministrazione dello Stato neppure la sembianza di così grave colpa.

E credo di fare cosa utile richiamando l'attenzione del Governo sopra questo fatto, che sventuratamente non è isolato. E se al banco dei Ministri oggi si trovassero seduti anche il Presidente del Consiglio ed il Ministro della Pubblica Istruzione, avrei allargata la mia interpellanza.

Siccome corre voce che nell'altro ramo del Parlamento vennero presentate proposte d'inchieste parlamentari sovra altri disordini avvenuti nel medesimo Ministero dell'Istruzione Pubblica, io pregherei l'onor. signor Ministro a farsi interprete presso i suoi Colleghi del desiderio che sto per manifestare, anche a nome di molti miei amici. Noi desidereremmo che se effettivamente nell'altro ramo del Parlamento venissero fatte proposte d'inchieste parlamentari, il Governo ne prendesse piuttosto egli medesimo l'iniziativa, per associare nell'inchiesta ordinata i membri del Senato a quelli della Camera dei Deputati; poichè in così gravi questioni, che tanto interessano il decoro e la dignità del paese, a noi sembra che non bisogna disgiungere l'opera dei due rami del Parlamento, e si debba continuare il metodo seguito nelle inchieste sulle ferrovie.

Conchiudo; se inchieste debbono essere fatte su questo grave argomento, il Governo provveda che sieno fatte contemporaneamente dai membri dei due rami del Parlamento, acciò esse siano piene e mostrino al paese che se è vivo nella Camera dei Deputati il desiderio di provvedere agl'interessi pubblici, questo desiderio non è meno vivo, non è meno intenso nella Camera alla quale ho l'onore di appartenere.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Posso assicurare l'onor. Senatore Pepoli che quando egli afferma essere desiderio suo e dei suoi amici che si vegli a che nulla avvenga che possa recare offesa agl'interessi materiali dello Stato, e a quell'ordine morale ch'esso è chiamato a difendere e tutelare, egli non fa che interpretare il desiderio e i propositi del Governo.

Soggiungerò anzi che è dovere del Governo di vegliare con assidua cura, a che quando avvengono fatti che possono turbare queste interessi, l'azione delle leggi non rimanga incerta. Ed io posso assicurare l'onor. Senatore Pepoli che abbiamo sentito tutti con dolore la denuncia di fatti gravissimi, che, quando sussistessero, costituirebbero certamente dei reati che dovrebbero essere colpiti da severa repressione. Ma si assicuri l'onorevole Pepoli, non vi fu ritardo, non si ristette un istante; ed io ho già adempiuto al mio dovere. Gli ufficiali delle Procure hanno avuto la denuncia di questi fatti e procederanno nei termini di legge.

Devo assicurare altresì l'onor. Senatore Pepoli che per questo, che è compito essenziale del Governo, non ci è bisogno d'inchieste parlamentari; il Governo si sentirebbe da meno quando aspettasse i risultati d'inchieste parlamentari per provvedere.

L'inchiesta che può essere ordinata dall'altro ramo del Parlamento potrà essere diretta ad esaminare in via amministrativa gli ordinamenti delle biblioteche, dei musei, delle collezioni di arti, e a suggerire al Governo migliori discipline; ma per reprimere dei fatti i quali cadono sotto l'azione della legge penale, non ci è bisogno d'inchieste. Il Governo, lo ripeto, si sentirebbe da meno della fiducia alla quale crede di avere diritto, se avesse bisogno di queste inchieste per essere spinto a ciò che gli è imposto dal più sacro dei suoi doveri. Quindi ciò che posso promettere all'onor. Senatore Pepoli si è che, quando all'altro ramo del Parlamento si adottassero nuovi ordinamenti e nuove discipline, il Governo non potrebbe certamente mancare al suo dovere verso il Senato.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI. Ringrazio l'onorevole Ministro della sua risposta, e mi applaudo ch'egli abbia richiamato (e di questo non ne dubitavo) l'attenzione delle Procure regie sopra i fatti a cui ho or ora accennato.

Non era mio intendimento di fare la minima censura nè all'onorevole Ministro, nè ad alcuno dei suoi Colleghi. So bene che l'onorevole Villa, quando si tratterà di modificazioni di leggi, naturalmente dovrà portarle avanti al Senato, perchè possano avere il loro effetto.

Ho parlato di inchieste le quali tendono ad

accertare alcuni inconvenienti avvenuti in certi musei e biblioteche dello Stato, solo perchè, se la Camera dei Deputati dovesse decretarne alcune, il Governo cerchi modo che queste non siano ristrette, come è accaduto altre volte, ai soli membri del Senato. Imperocchè credo, onde la luce si faccia completa, che bisogni riunire l'esperienza ed il patriottismo della Camera dei Deputati con quelli del Senato.

PRESIDENTE. Intanto che le urne rimangono aperte per la votazione, si procederà all'estrazione a sorte dei nomi di quei membri del Senato che insieme alla Presidenza si recheranno il primo giorno dell'anno a presentare alle Loro Maestà omaggi ed augurî di ogni felicità a nome del Senato. In secondo luogo, si procederà pure all'estrazione a sorte di quei Senatori che insieme alla Presidenza assisteranno il giorno 15 gennaio all'ufficio funebre che sarà celebrato nel Pantheon per la memoria del Gran Re Vittorio Emanuele.

(Si procede all'estrazione dei nomi).

PRESIDENTE. Ecco il risultato della estrazione a sorte:

Faranno parte della Deputazione senatoria pel primo dell'anno i signori Errante, Ghivizzani, De Falco, Ghiglieri, Longo, Cremona, Pantaleoni, Maggiorani e De Angelis.

Faranno parte della Deputazione senatoria pel 15 gennaio i signori Cannizzaro, Alvisi, Fiorelli, Moleschott, Pantaleoni, Prati, Cerruti, San Severino e Cambray-Digny.

Presentazione di due progetti di legge.

ACTON, Ministro della Marina. A nome del mio Collega il Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa pel Ministero della Marina, pel quale chiedo l'urgenza.

Inoltre ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sulla leva marittima di quest'anno.

Anche per questo progetto chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Da atto del signor Ministro della

Marina della presentazione di questi due progetti di legge. In quanto al primo sarà inviato alla Commissione permanente di Finanze; in quanto al secondo esso verrà presentato domani agli Uffici perchè venga esaminato.

Per ambedue questi progetti il signor Ministro ha chiesto l'urgenza.

Se non vi è opposizione, l'urgenza si ritiene accordata.

Ora prego i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne, essendo la votazione chiusa.

PRESIDENTE. Risultato della votazione dei seguenti progetti di legge, cioè:

1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1881:

Votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

(Il Senato approva).

2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1881:

Votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

(Il Senato approva).

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco. Riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge della leva marittima dell'anno 1881 sulla classe dei nati nell'anno 1860.

Alle ore due pomeridiane. Seduta pubblica.

Votazione segreta degli Stati di prima previsione della spesa dei Ministeri della Guerra, e di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Discussione del progetto di legge per lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1881.

La seduta è sciolta (ore 6).